



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **30 - VI**
del **31.07.2013**

OGGETTO: Alienazione terreno di uso civico edificato, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005. Ditta Di Fabbio Adriana

L'anno duemilatredici, il giorno **trentuno**, del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **16.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione ordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **18.10** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) AIELLO Giovanni - Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858		X
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.		X		16) VENERELLI Dario	2.568	X	
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871		X	17) ZAPPONE Giovanni	2.414		X
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) DI MARIO Umberto	2.357	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) LAURETTI Lino	2.186	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616		X	22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	0.977	X	
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo		X	
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni			X
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **19**
Consiglieri Assenti n. **6**

Sono presenti gli assessori : Percoco Dario, Cerilli Paolo, Tintari Roberta Ludovica, Selvaggi Emilio, Sciscione Gianfranco, Di Sauro Marcello e Pescante Mario.

Sono assenti gli assessori: -----

Partecipa alla seduta il Segretario, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Alienazione terreno di uso civico edificato, legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005. Ditta Di Fabbio Adriana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art 8 della legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

1. i comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:
 - a) agli occupatori, se già edificati;
 - b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili;
2. l'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici;
3. per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività;
4. non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11);
5. ai fini della determinazione del valore, gli Enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici;
6. qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di

concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno;

7. l'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

- a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
- b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;
- c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi;

8. a richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente;

Visto che la signora Di Fabbio Adriana, nata a Terracina (LT) il 22 gennaio 1962 e residente a Latina in Strada Podgora n. 3, codice fiscale DFBDRN62A62L120B, ha presentato in data 10 agosto 2010, prot. n. 45034/I, domanda intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Campolungo, descritto in catasto al foglio 71 particella 929 (pascolo cespugliato) di mq. 386, particella 1200 (vigneto) di mq. 50, particella 1203 (uliveto) di mq. 690 e particella 941 (ENTE URBANO) di mq. 189, per una superficie complessiva di mq. 1.315, su cui insiste un fabbricato distinto al foglio 71 particella 941, cat. A/3 cl. 2, consistenza 2 vani, R.C. €. 129,11, effettuato in difformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche e per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio in data 17 ottobre 1986 prot. n. 60098;

Vista la perizia tecnica datata 07 febbraio 2011 e trasmessa in data 22 luglio 2011, prot. n. 38580/I, recante la perizia di stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale geom. Remo Iacovacci, allo scopo incaricato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2010, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, che, per la superficie effettiva occupata relativa al terreno distinto ora in N.C.T. al foglio 71 particella 929 (pascolo cespugliato) di mq. 386, particella 1200 (vigneto) di mq. 50, particella 1203 (uliveto) di mq. 690 e particella 941 (ENTE URBANO) di mq. 189, per una superficie complessiva di mq. 1.315, su cui insiste un fabbricato distinto al foglio 71 particella 941, cat. A/3 cl. 2, consistenza 2 vani, R.C. €. 129,11, ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 7.565,00 (euro settemilacinquecentosessantacinque/00) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

Accertato che il terreno oggetto della domanda di alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 14 febbraio 2013 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, Settore Urbanistica;

Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato del 14 febbraio 2013 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, Settore Urbanistica,

attestante che l'area in oggetto ricade nella zona omogenea "F2" Parco naturale (zona di montagna)" con indice territoriale di fabbricabilità di 0,01 mc./mq.;

Accertato che è stata presentata istanza di condono edilizio in data 17 ottobre 1986 prot. n. 60098 ai sensi della Legge 47/85 e che ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria occorre che siano soddisfatti tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 47/85, ma che non esistono motivi ostativi al rilascio della detta concessione edilizia in sanatoria, come rapportato con nota prot. n. 7767/U in data 11 febbraio 2013 dal Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, Settore Vigilanza Edilizia del Comune di Terracina;

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuto che la somma così come determinata dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Visto il parere favorevole espresso in data 22.07.2013 dalle commissioni consiliari II^a e IV^a riunite in seduta congiunta;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione resi, rispettivamente, dal Capo Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., come da foglio allegato;

Vista la nota prot. n. 15169/U in data 26.03.2013, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 22.03.2013 ha preso visione e conoscenza della proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi del Sindaco, dei consiglieri Pecchia, Coccia, Apolloni, Percoco, Avelli, Di Tommaso, del Segretario e del Capo Settore Pepe, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Dato Atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano la Deliberazione indicata in oggetto, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 20 - Votanti n. 20 - Favorevoli n. 16 - Contrari 4 (Di Tommaso, Marzullo, D'Andrea, Coccia) - Astenuti 0, atteso che nel corso del dibattito sono usciti i consiglieri Aiello, Apolloni, Venerelli, Palmacci Pietro e sono entrati i consiglieri Percoco, Giuliani, Zappone, Zicchieri, Pecchia;

Preso Atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

D E L I B E R A

- 1. Di Prendere Atto** della perizia datata 07 febbraio 2011 e trasmessa in data 22 luglio 2011, prot. n. 38580/I, redatta dal tecnico demaniale incaricato geom. Remo Iacovacci;

- 2. Di Alienare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dalla Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 e dalla Legge Regione Lazio 18 febbraio 2005, n. 11, alla signora Di Fabbio Adriana, nata a Terracina (LT) il 22 gennaio 1962 e residente a Latina in Strada Podgora n. 3, codice fiscale DFBDRN62A62L120B, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località Campolungo, descritto ora in N.C.T. al foglio 71 particella 929 (pascolo cespugliato) di mq. 386, particella 1200 (vigneto) di mq. 50, particella 1203 (uliveto) di mq. 690 e particella 941 (ENTE URBANO) di mq. 189, per una superficie complessiva di mq. 1.315, su cui insiste un fabbricato distinto al foglio 71 particella 941, cat. A/3 cl. 2, consistenza 2 vani, R.C. €. 129,11, al prezzo complessivo di alienazione in €. 7.565,00(euro settemilacinquecentosessantacinque/00) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;
- 3. Di Stabilire** che alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente;
- 4. Di Stabilire**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente, che:
1. i corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:
 - a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
 - d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
 2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione;
 3. la Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'Ente interessato.

ooOoo



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005
DITTA: DI FABBIO ADRIANA

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.

Terracina, li 22.02.2013

Il Capo Settore
I.D.T. Geom. Eugenio Pepe

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.

Terracina, li 19.03.2013

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE
Giuseppe D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 6 AGO 2013 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 6 AGO 2013

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE


ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALBERTO D'ONOFRIO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata esecutività.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE